



Unione Comuni Modenesi Area Nord

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 23.11.2004
e modificato con deliberazioni consiliari n. 4 del 8.2.2007 e n. 35 del 2.5.2019

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO 1° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Materia del regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Se nel corso delle adunanze del Consiglio si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentiti la conferenza dei Capigruppo e il Segretario.

Art.2

Diffusione

1. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala dell'adunanza, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

2. Copia del Regolamento e dello Statuto devono essere inviate dal Presidente ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

CAPO 2° CONSIGLIO DELL'UNIONE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 3

Presidenza ordinaria nelle sedute

1. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal consigliere anziano (il consigliere più anziano d'età) fino all'elezione del Presidente. Il Consiglio, dopo avere proceduto alla convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente. Il Presidente è eletto, a voto palese, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati all'Unione, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto.

2. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano o, nel caso sia esso presidente, dal secondo consigliere più anziano.

4. Il Consiglio procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 1, nella prima seduta successiva alle dimissioni del Presidente o alla cessazione di questi dalla carica per altro motivo.

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

Art. 4

Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, provvede alla convocazione ed alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo

l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

4. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

5. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.

CAPO 3° I CONSIGLIERI

Art. 5 Consiglieri

1. L'elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 6 Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

Art. 7 Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta e del Presidente.

2. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di nuove tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti. I consiglieri proponenti possono farsi assistere dagli uffici comunali per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.

3. I consiglieri, per esplicitare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze. Nelle sedute consiliari possono sempre intervenire per fatto personale.

4. I consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, salvo le limitazioni concernenti la riservatezza delle persone per documenti non connessi a oggetti da trattare in Consiglio. In ogni caso, su questioni concernenti la riservatezza delle persone i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. Il Segretario, i dirigenti, i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a fornire gli atti, i documenti e le informazioni normalmente entro dodici giorni dalla richiesta; in caso di documentazione o ricerca comportante una notevole mole di lavoro il rilascio dovrà garantire il normale funzionamento degli uffici.

In tal caso il responsabile dell'ufficio dovrà indicare al richiedente il termine entro il quale consegnerà la documentazione o fornirà le informazioni richieste.

Art. 8

Nomine ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

2. Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto palese.

3. Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.

4. Qualora vi sia unanimità circa la designazione di cui al comma precedente il Consiglio dell'Unione approva, con votazione palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza dell'Unione espressa con le modalità sopra riportate. Qualora non vi sia unanimità l'elezione avrà luogo con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 67.

Art. 9

Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

2. La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

Art. 10

Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.

2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.

3. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 11

Rimborso spese

1. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede dell'Unione o altro luogo ove le adunanze vengono convocate, a condizione che risiedano fuori dal Capoluogo del Comune ove l'adunanza si svolge.

2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

3. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio dell'Unione o all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate, in base alle previsioni di legge.

Art. 12

Esenzione da responsabilità

1. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno all'Unione.

CAPO 4° I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13

Capigruppo

1. I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari. Con dichiarazione espressa, da comunicare al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione e al Segretario, possono costituirsi in gruppo anche consiglieri eletti in liste diverse. Può costituire gruppo consiliare anche un solo consigliere.

1-bis. La composizione dei gruppi non si può cambiare durante la consiliatura.

2. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri più anziani d'età.

Art. 14

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo ha funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio ed a questo scopo concorda un calendario di sedute fisse all'inizio di ogni anno.

2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.

3. Di norma, la conferenza dei capigruppo viene convocata almeno 7 giorni prima della data utile per la convocazione del Consiglio.

4. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo. Il Presidente dell'Unione è invitato a partecipare alla conferenza.

5. I Consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.

6. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

7. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente incaricato dal Segretario, d'intesa con il Presidente del Consiglio.

Art. 15

Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei gruppi

1. Il Presidente del Consiglio e i gruppi consiliari dispongono presso la sede dell'Unione di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'esercizio del proprio mandato.

2. Il Presidente dell'Unione, di concerto con il Presidente del Consiglio, dispone, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio, i locali e i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio e dei gruppi consiliari.

3. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

4. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

5. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

6. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

7. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

8. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

9. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

Art. 16

Informazione e aggiornamento dei consiglieri

1. Un ufficio, appositamente individuato dalla Giunta, provvederà a segnalare periodicamente ai consiglieri la normativa nazionale e regionale, gli articoli ed inchieste di carattere politico-amministrativo e i convegni di rilevante interesse.

2. I consiglieri hanno diritto di partecipare a convegni di studio e aggiornamento, nei limiti dello stanziamento annuale approvato dal Consiglio.

CAPO 5°

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 17

Costituzione e composizione

1. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi dell'Unione, nonché delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti.

2. Il Consiglio, entro 40 giorni dalla seduta successiva alla convalida dell'elezione della metà più uno dei suoi componenti, a seguito di elezioni amministrative comunali, istituisce 4 Commissioni consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:

- Commissione 1^a - Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari generali (con competenze residuali);
- Commissione 2^a - Programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;
- Commissione 3^a - Servizi culturali, educativi, sportivi e del tempo libero;
- Commissione 4^a - Servizi sociali e sanitari.

3. Ogni commissione permanente è composta da Consiglieri assicurando la rappresentanza proporzionale mediante il voto plurimo. Ogni Gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli nella deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni commissione. Ogni gruppo ha facoltà di nominare un supplente e di designare nuovi commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.

4. Il Consiglio nomina i componenti ed i presidenti delle commissioni. La proposta di sostituzione del presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione. Il Presidente della commissione nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. I presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

Art. 18

Durata in carica

1. Le commissioni consiliari permanenti e la commissione affari istituzionali, controllo e garanzia decadono in corrispondenza dell'elezione, a seguito delle elezioni amministrative comunali, della metà più uno dei componenti il consiglio dell'Unione.

Art. 19

Convocazione

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno un gruppo consiliare.

2. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni da quello in cui perviene la richiesta.

3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai membri delle commissioni (effettivi e supplenti) almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Se l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione si intende fatta per entrambe le sedute, anche nei confronti dei commissari assenti alla seduta di prima convocazione. La seduta di seconda convocazione può far seguito nella stessa giornata, sempre che tra gli orari fissati per la prima e la seconda intercorra un intervallo di almeno quindici minuti.

4. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed all'Assessore competente per materia.

5. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente riunite con la presenza della metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso. In seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di tre componenti, sempre che siano presenti almeno un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza.

6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari incaricati dal Segretario dell'Unione, sentiti i dirigenti o i responsabili dei servizi interessati.

7. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione.

Art. 20

Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.

2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

a. esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari, loro sottoposte dalla Giunta, dagli Assessori e dai consiglieri;

b. verificano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione dei servizi di loro competenza;

c. approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico del territorio dell'Unione e dell'Amministrazione;

d. approvano gli emendamenti alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio.

Art. 21

Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni sono di regola pubbliche ad eccezione dei casi in cui trattino affari di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 20, si debbano trattare questioni concernenti persone o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

2. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori dirigenti o funzionari di altre amministrazioni pubbliche o di Enti partecipati dall'Unione.

3. Le commissioni provvedono altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali, dell'associazionismo, di patronato e del tempo libero.

4. Il Presidente, su indicazione dei rappresentanti i gruppi consiliari presenti in commissione, è tenuto a convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'o.d.g.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Presidente dell'Unione e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano, e viceversa.

Art. 22

Verbali delle sedute

1. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, agli Assessori interessati, al Segretario a cura del segretario della commissione e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultati durante le riunioni del Consiglio.

2. Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, ciascun cittadino ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni dell'Unione.

Art. 23

Commissioni temporanee o speciali

1. Possono essere istituite commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio non rientranti nella competenza della commissione "Affari istituzionali, controllo e garanzia".

2. La commissione può essere proposta dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei capigruppo o da almeno 5 consiglieri, ed istituita con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La delibera istitutiva determina il numero dei componenti (da attribuire ai gruppi con criterio proporzionale), i poteri, l'oggetto e i tempi di espletamento dei lavori.

4. Le commissioni sono sciolte automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.

5. I criteri di funzionamento e di composizione, non disciplinati nel presente articolo, sono analoghi a quelli delle Commissioni permanenti, salvo il fatto che per le commissioni aventi funzioni di indagine, controllo e inchiesta, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. Il presidente viene eletto con votazione palese contestualmente all'istituzione della commissione.

6. La Commissione ha il potere di richiedere al Segretario dell'Unione, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e servizi o delle istituzioni o delle aziende, atti, documenti, notizie e chiarimenti nonché effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici ed i servizi dell'Unione, in qualunque forma gestiti, nel rispetto delle norme in vigore per l'accesso alle informazioni e agli atti previste per i Consiglieri comunali.

Art. 24

Commissione Affari istituzionali, controllo e garanzia

1. La Commissione Affari Istituzionali, Controllo e Garanzia, è composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare; la rappresentanza proporzionale viene assicurata mediante il voto plurimo di cui al precedente articolo 17.

2. La commissione provvede all'aggiornamento dello statuto, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dei regolamenti che disciplinano l'accesso agli atti, la tenuta di registri, repertori, atti e contratti dell'Ente, le modalità di organizzazione dei controlli interni; svolge funzioni di garanzia in ordine all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione, alle modalità di decadenza dei consiglieri, al principio del giusto procedimento sancito dalla legge 241/1990, nonché all'effettivo esercizio, da parte dei consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La commissione svolge altresì ogni altro adempimento idoneo a coadiuvare il Consiglio per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

4. Il Consiglio quando ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere ad una indagine sull'attività della amministrazione, ne affida i relativi compiti alla commissione di cui al presente articolo; in tal caso, i capigruppo hanno facoltà di sostituire i singoli componenti con altri consiglieri e la sostituzione è formalizzata con la relativa dichiarazione in corso di seduta consiliare.

5. Il Presidente della commissione è nominato dal Consiglio tra i consiglieri di minoranza con votazione palese e con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, da tenere nella stessa seduta, e la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in una votazione successiva, da tenersi in altra seduta.

6. Per le funzioni del Presidente, per la nomina del Vice Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti, si fa riferimento alle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

TITOLO II

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO 1°

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 25

Competenza

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente del Consiglio, a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2.

Art. 26

Notifica ai Consiglieri

1. L'avviso di convocazione viene recapitato a ciascun consigliere secondo le seguenti modalità da intendersi alternative tra loro:
 - a) Invio al domicilio indicato dal consigliere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
 - b) Invio all'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata indicato dal consigliere
 - c) Consegna nelle mani del consigliere o di altra persona convivente o incaricata o addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.
 - d) Invio tramite fax

1-bis. La ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema informatico di posta elettronica è equiparata all'avviso di ricevimento di posta raccomandata, a tutti gli effetti legali di notifica

2. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]
3. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]
4. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]
5. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]
6. I Consiglieri che non risiedono in uno dei comuni dell'Unione possono designare un loro domiciliatario residente in uno dei predetti comuni, indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
7. Mancando tale designazione il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
8. Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.
9. Su richiesta scritta del consigliere, da acquisire al protocollo dell'Unione, l'avviso di convocazione viene trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica. In tal caso si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.

Art. 27

Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e lavorativi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi.
3. Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni interi e lavorativi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente del Consiglio dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
6. Ai consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo, ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
7. Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 28

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per l'Unione e per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art.27.
3. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

CAPO 2° L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 29

Norme di compilazione

1. Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta successiva alla elezione, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è compilato dal Presidente del Consiglio, sulla base del programma dei lavori del Consiglio concordato nella conferenza dei capigruppo.
2. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio dell'Unione devono essere pubblicate nell'Albo pretorio e nel sito web dell'Unione almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Art. 30

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, alla Giunta, ai Consiglieri dell'Unione, ai consigli comunali e ai consiglieri comunali dei comuni dell'Unione e, secondo le modalità previste dallo Statuto, ai cittadini elettori e alle consulte.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate in scritto, anche da un solo Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.
3. Su ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio devono essere inseriti i pareri previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di parere non favorevole, da evidenziare appositamente nella documentazione depositata per i Consiglieri, il Consiglio dovrà motivare, qualora decida di adottare la deliberazione, le ragioni che lo portano a disattendere tale parere.
5. Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno o conveniente per il l'Unione. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro 10 giorni da quello in cui pervenne la proposta.
6. Il proponente ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
7. Il proponente, ove intenda avvalersi del diritto di cui al comma precedente, deve farne richiesta scritta al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza. Il Presidente del Consiglio deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
8. Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.

9. Il Presidente del Consiglio è sempre tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 31

Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine de giorno

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria dell'Unione nel giorno della riunione e nei tre o cinque giorni utili e lavorativi precedenti, durante l'orario d'ufficio. Gli atti vengono inoltre inviati contemporaneamente alle segreterie dei comuni dell'Unione e posti a disposizione dei consiglieri ed assessori.

2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione Consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, ad esclusione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni la cui presentazione è regolata ai sensi dell'art. 55.

3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

TITOLO III LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO 1° LA SEDE

Art. 32

La sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede dell'Unione, in apposita sala, nonché nella sala consiliare del Municipio di Medolla salvo diversa indicazione.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od in-disponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene il Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO 2° GLI SCRUTATORI

Art. 33

Nomina ed attribuzioni

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
8. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
9. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

10. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

11. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

12. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

CAPO 3° LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 34

Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale.

3. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

4. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

5. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello o constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.

6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

7. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 35

Numero legale

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio delibera con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Unione.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. Ai fini del calcolo del numero legale il Presidente dell'Unione viene computato tra i consiglieri assegnati.
5. Gli assessori hanno diritto di intervenire alla riunione del Consiglio, e concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza.

Art. 36

Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, sia prima dell'inizio della seduta che nel suo corso.
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente.
3. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
4. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
5. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
6. In seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge o lo Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di Consiglieri o di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
7. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
8. La successiva seduta, per i medesimi oggetti iscritti all'ordine del giorno, è sempre di seconda convocazione.
9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri.
10. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

CAPO 4°

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 37

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
3. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
4. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e gli assessori, il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 38

Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentiti i capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art 32 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri enti pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri, con esclusione degli altri presenti.

CAPO 5°

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 39

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere la onorabilità di chicchessia.
3. Se un Consigliere o un Assessore turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il medesimo Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio ne ordina l'espulsione alla forza pubblica.
5. Indipendentemente dal richiamo e con la stessa predetta procedura, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 40

Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 39, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al primo firmatario delle istanze o petizioni e al firmatario referente di proposta di deliberazione, nei casi in cui è prevista la partecipazione alla seduta del Consiglio.

Art. 41

Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

2. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 42

Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti di Polizia Locale. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio, alle dirette dipendenze del Presidente.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

4. Una parte dell'aula è riservata ai rappresentanti della stampa.

5. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.

6. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

7. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 43

Ammissione di funzionari in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i funzionari competenti affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO 6° SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 44

Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione effettuano al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta.

2. Concluse le comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente dell'Unione, ogni Consigliere può chiedere la parola per la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni.

3. Le presentazioni delle comunicazioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno di cui ai commi precedenti si concludono, di norma e secondo le valutazioni del Presidente, nel tempo di 15 minuti.

4. Sulle comunicazioni, può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a 5 minuti.

5. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

6. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 45

Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta.

2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 46

Norme per la discussione generale

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'o.d.g. da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di richiesta.

2. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.

3. Gli assessori possono partecipare alla discussione.

4. Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

5. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere Capogruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di 5 minuti e la seconda per non più di 3 e solo per esprimere la dichiarazione di voto.
6. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno comprese le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti.
7. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative all'approvazione del Bilancio di previsione.
8. Ciascun Consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
9. Nella discussione degli emendamenti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di 5 minuti e la seconda volta per non più di 3.
10. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando che il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.
11. Il Presidente dell'Unione o gli Assessori relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 10 minuti ciascuno.
12. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 47

Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate debbono precisare i modi per mantenere il pareggio del bilancio.
3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere preventivamente approvati dalla commissione consiliare competente ed accompagnati dai pareri tecnici prescritti dalle disposizioni di legge.
- 3-bis. Gli emendamenti agli ordini del giorno e alle mozioni devono essere presentati in forma scritta e leggibile al Presidente, prima della dichiarazione di voto.
Non necessitano di preventiva approvazione della commissione consiliare competente per materia né dei pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile.
4. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]
5. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

7. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

8. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

Art. 48

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 49

Richiami all'ordine del giorno

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.

2. Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 50

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

3. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

4. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.

5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere, i Consiglieri o l'Assessore che lo hanno provocato, per non più di cinque minuti ciascuno.

6. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o un Assessore sia oggetto di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di demandare il caso alla commissione di controllo e garanzia affinché indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa. Ai lavori della commissione non partecipano i consiglieri eventualmente coinvolti.

7. La commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole dal Presidente del Consiglio.

8. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 51

Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 3 minuti. Ogni gruppo consiliare, con dichiarazione espressa, può demandare ad altro gruppo la propria dichiarazione di voto; in tal caso il tempo a disposizione del Consigliere che effettua la dichiarazione di voto è pari alla somma dei tempi spettanti ad ogni singolo gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

CAPO 7° CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 52

Ora di chiusura delle sedute

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita all'inizio della seduta dal Consiglio, su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Art. 53

Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 54

Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione dello stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza. Il Presidente, inoltre, precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

CAPO 8° INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 55

Diritto di presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo sono presentati al Presidente del consiglio almeno 5 giorni prima della seduta e sono dallo stesso sottoposti alla Conferenza dei capigruppo, prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove l'accordo non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti. Tutte le proposte presentate dopo la convocazione della

Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio saranno iscritte all'Ordine del Giorno della seduta consigliere successiva.

3. Le interrogazioni e le interpellanze debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

4. Nessun Consigliere può presentare, complessivamente, più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, in una stessa seduta.

Art. 56

Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni o nella parte conclusiva della seduta stessa, su decisione del Presidente. La trattazione viene effettuata anche in assenza del numero legale.

2. La discussione delle interrogazioni ed interpellanze, preventivamente illustrate dai proponenti, non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

3. Entro tale limite di tempo, nessun Consigliere potrà presentare nuove interrogazioni o interpellanze, salvo i casi d'urgenza, se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.

4. Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza questa si intende rinviata ad altra adunanza, salvo che il gruppo consiliare del proponente sia delegato a ricevere la risposta. Nel caso in cui il consigliere proponente sia assente al momento della discussione per due sedute, la risposta, se scritta, si intende data e non viene più inserita all'ordine del giorno.

5. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

6. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è, a quel momento, in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

7. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze, il Presidente, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Conferenza dei capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli affari che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal presente articolo.

8. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.

9. Nella adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

10. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

11. Alle interpellanze ed interrogazioni per le quali viene chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno, viene data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 57

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente dell'Unione od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendono adottare provvedimenti su oggetti determinati.

2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, rimettendo copia del testo al Presidente.

3. Il Presidente dell'Unione, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta.

4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformarla in interpellanza, che verrà discussa nella seduta seguente.

5. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione o Assessore delegato, entro 20 (venti) giorni. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente del Consiglio.

6. Al momento stabilito dal Presidente per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o gli Assessori danno risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta orale.

7. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni.

8. La risposta all'interrogazione e la relativa replica non possono eccedere la durata di cinque minuti per ciascuna di esse.

9. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.

10. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

11. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.

12. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

Art. 58

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente art. 57, con esclusione del 5° comma.

3. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.

4. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

5. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

6. La risposta all'interpellanza, gli interventi dei consiglieri e la replica della Giunta e del proponente non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuno.

Art. 59

Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.

2. Sono presentati, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta, da uno o più consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze. Gli Ordini del Giorno presentati dopo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio saranno discussi nella seduta consiliare successiva.

3. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione, gli Assessori e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di 5 minuti.

5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 60

Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri richiesti per le deliberazioni.

2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta.

4. La mozione deve essere presentata in forma scritta e può essere avanzata da ogni Consigliere.

5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

8. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo 6° del presente titolo.

Art. 61

La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvedere quindi di conseguenza.

CAPO 9° LE VOTAZIONI

Art. 62

Forme di votazione

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando abbia ad oggetto questioni concernenti la riservatezza di persone determinate.

2. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso di espressa previsione normativa o nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

5. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa non sia presente il numero legale.

Art. 63

Votazione in forma palese

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.

5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

6. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 64

Votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".

2. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 65

Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;

b) la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di 5 minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;

c) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

c.1) emendamenti soppressivi;

c.2) emendamenti modificativi;

c.3) emendamenti aggiuntivi;

d) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno otto Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

2. Quando sugli schemi di provvedimenti all'ordine del giorno non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.

3. Ogni proposta comporta distinta votazione. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentano o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso.

Art. 66

Presentazione e approvazione bilancio preventivo

1. Il progetto di bilancio di previsione e di suoi allegati sono presentati dalla Giunta Comunale al Consiglio ed al Collegio dei revisori almeno 20 giorni prima dal termine ultimo per l'approvazione fissato dalla legge.

2. I componenti del Consiglio dell'Unione hanno facoltà di presentare emendamenti, esclusivamente entro 10 giorni dalla presentazione, del progetto di bilancio. La Giunta dell'Unione può presentare emendamenti anche successivamente a tale termine. Tutti gli emendamenti vengono presentati in forma scritta e devono indicare le modalità di copertura finanziaria, in modo tale che la loro eventuale approvazione non alteri il pareggio finanziario e l'equilibrio economico del bilancio.

3. Gli emendamenti presentati vengono trasmessi al dirigente del servizio finanziario al fine della verifica della regolarità contabile.

4. Il progetto di bilancio, comprensivo degli emendamenti e dei relativi pareri, prima della discussione in aula, viene esaminato dalle commissioni consiliari interessate.

5. Il Consiglio decide, tenuto anche conto dei pareri di cui ai commi precedenti, l'ammissibilità degli emendamenti presentati. Sono automaticamente ritenuti ammessi gli emendamenti per i quali siano stati espressi i pareri favorevoli.

6. Conclusa la discussione generale, il Consiglio procede alla votazione degli emendamenti ammessi e, successivamente, alla votazione del progetto di bilancio nel suo complesso, come eventualmente modificato dagli emendamenti approvati.

Art. 67

Votazioni segrete

1. Quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.

2. Per le votazioni a mezzo di scheda, si procede come appresso:

a) le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;

b) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti.

4. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, l'elezione ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.

5. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

6. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

8. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.

9. Il numero delle schede o delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11. Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 68

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonchè per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti da apposita disposizione normativa, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente riproposta al Consiglio ma può essere riproposta in una adunanza successiva.

4. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

6. Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.

Art. 69

Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO 1° VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 70

Verbali delle sedute

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive il verbale insieme con il Presidente.
2. Il Segretario, per la verbalizzazione, può farsi assistere da personale di sua fiducia.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. I verbali delle sedute vengono approvati nella seduta successiva a quella di trattazione. A tal fine il Presidente dopo la lettura degli oggetti, ad opera del Segretario dell'Unione, dei verbali delle sedute precedenti, invita i Consiglieri a formulare le eventuali osservazioni.
5. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letti i verbali delle deliberazioni depositate ed a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e formulare per iscritto le loro osservazioni.
6. In ordine all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti non può essere concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nei predetti verbali.
7. I verbali delle deliberazioni, unitamente alle eventuali rettifiche proposte, da riportarsi nell'atto di approvazione, sono sempre approvati, a maggioranza assoluta di voti, in seduta pubblica.
8. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i processi verbali delle deliberazioni delle sedute precedenti, sono stati depositati, ne deve essere fatto cenno nel verbale della deliberazione di approvazione, indicando almeno il numero progressivo di quelli approvati.
9. [comma abrogato con deliberazione consiliare n. 35 del 2/5/2019]

Art. 71

Contenuto

1. I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Da esso deve risultare anche quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.
4. Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, nei casi di cui al comma successivo, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato, il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.

5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
7. Eventuali ingiurie, calunnie, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere mai riportate a verbale.
8. Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse sono iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
9. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
10. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali dell'Unione, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

CAPO 2° DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE

Art. 72

Deposito, rettifiche ed approvazione

1. Il verbale per il quale sia stata chiesta la rettifica, viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.
3. Il consigliere che intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
5. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
6. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
7. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
8. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.

Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

9. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio dell'Unione a cura del Segretario.

Art. 73

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa dell'Unione in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO 1° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del regolamento

Art. 2 Diffusione

CAPO 2° - CONSIGLIO DELL'UNIONE: IL PRESIDENTE

Art. 3 Presidenza ordinaria nelle sedute

Art. 4 Poteri del Presidente

CAPO 3° - I CONSIGLIERI

Art. 5 Consiglieri

Art. 6 Consigliere Anziano

Art. 7 Diritti dei consiglieri

Art. 8 Nomine ed incarichi

Art. 9 Funzioni rappresentative

Art. 10 Conferimento di incarichi speciali

Art. 11 Rimborso spese

Art. 12 Esenzione da responsabilità

CAPO 4° - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13 Capigruppo

Art. 14 Conferenza dei Capigruppo

Art. 15 Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei gruppi

Art. 16 Informazione e aggiornamento dei consiglieri

CAPO 5° - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 17 Costituzione e composizione

Art. 18 Durata in carica

Art. 19 Convocazione

Art. 20 Compiti e funzioni

Art. 21 Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori

Art. 22 Verbali delle sedute

Art. 23 Commissioni temporanee o speciali

Art. 24 Commissione Affari istituzionali, controllo e garanzia

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO 1° - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 25 Competenza

Art. 26 Notifica ai Consiglieri

Art. 27 Termini per la notifica

Art. 28 Convocazione d'urgenza

CAPO 2° - L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 29 Norme di compilazione

Art. 30 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

Art. 31 Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

TITOLO III – LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO 1° - LA SEDE

Art. 32 La sede delle riunioni

CAPO 2° - GLI SCRUTATORI

Art. 33 Nomina ed attribuzioni

CAPO 3° - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 34 Sedute di prima convocazione

Art. 35 Numero legale

Art. 36 Sedute di seconda convocazione

CAPO 4° - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 37 Pubblicità delle sedute

Art. 38 Adunanze aperte

CAPO 5° - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 39 Comportamento dei Consiglieri

Art. 40 Norme generali per gli interventi

Art. 41 Tumulti in aula

Art. 42 Comportamento del pubblico

Art. 43 Ammissione di funzionari in aula

CAPO 6° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 44 Comunicazioni - Ordine dei lavori

Art. 45 Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

Art. 46 Norme per la discussione generale

Art. 47 Gli emendamenti

Art. 48 Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 49 Richiami all'ordine del giorno

Art. 50 Fatto personale

Art. 51 Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

CAPO 7° - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 52 Ora di chiusura delle sedute

Art. 53 Rinvio della seduta ad altro giorno

Art. 54 Termine della seduta

CAPO 8° - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 55 Diritto di presentazione

Art. 56 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

Art. 57 Interrogazione

Art. 58 Interpellanza

Art. 59 Gli ordini del giorno

Art. 60 Le mozioni

Art. 61 La mozione d'ordine

CAPO 9° - LE VOTAZIONI

Art. 62 Forme di votazione

Art. 63 Votazione in forma palese

Art. 64 Votazione per appello nominale

Art. 65 Ordine delle votazioni

Art. 66 Presentazione e approvazione bilancio preventivo

Art. 67 Votazioni segrete

Art. 68 Esito delle votazioni

Art. 69 Divieto di interventi durante le votazioni

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO 1° - VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 70 Verbali delle sedute

Art. 71 Contenuto

CAPO 2° - DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE

Art. 72 Deposito, rettifiche ed approvazione

Art. 73 Entrata in vigore